

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI

concernente il modello di prepensionamento per categorie professionali che svolgono lavori particolarmente usuranti e con un salario basso (Valida) delle FFS e di FFS Cargo

del 1° MAGGIO 2015

Fondazione Valida

Hilfikerstrasse 1

3014 Berna

Versione 2.0

23.11.2016

Fa stato la versione tedesca del regolamento dei contributi e delle prestazioni Valida.

Le disposizioni del presente regolamento hanno la precedenza su tutte le altre informazioni rilasciate nell'ambito del modello di prepensionamento Valida in merito ai diritti alle prestazioni di una persona interessata.

Ove non espressamente indicato, tutte le designazioni di persone e funzioni e le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano parimenti a entrambi i sessi.

In esecuzione dello statuto della fondazione Valida e sulla base della convenzione Valida, il consiglio di fondazione emana il seguente «regolamento dei contributi e delle prestazioni Valida»:

A. Parte generale

Art. 1 Scopo

Il regolamento dei contributi e delle prestazioni descrive la finalità e definisce il sistema dei contributi e delle prestazioni della fondazione Valida.

Art. 2 Documenti di riferimento e correlati

¹ Il regolamento dei contributi e delle prestazioni si basa sulla convenzione Valida.

² Questa comprende lo statuto della fondazione Valida, il regolamento organizzativo, il regolamento sulla costituzione di accantonamenti e riserve ed eventuali altri regolamenti appartenenti alla fondazione.

Art. 3 Obiettivi

Con il modello di prepensionamento per categorie professionali che svolgono lavori particolarmente usuranti e con un salario basso (Valida) si tiene conto dei carichi di lavoro particolari di categorie professionali selezionate. Valida consente, a partire dai 60 anni, ai collaboratori di categorie professionali che svolgono lavori particolarmente usuranti e con un salario basso di beneficiare di un prepensionamento completo o parziale ammortizzato sul piano finanziario prima del momento in cui si aspira ad andare in pensione, con l'obiettivo di preservare l'importo del diritto futuro alla pensione.

Art. 4 Organizzazione

L'organizzazione e i compiti e competenze degli organi sono definiti nel regolamento organizzativo della fondazione Valida.

B. Campo di applicazione

Art. 5 Campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento dei contributi e delle prestazioni si applica ai datori di lavoro e alle categorie professionali che sono soggetti alla convenzione Valida ai sensi delle cifre 1.3.1 e 1.3.2.

² Anche altre imprese o categorie professionali possono essere assoggettate al campo di applicazione collettivo di Valida, purché sia stato ottenuto il consenso delle parti contraenti della convenzione Valida e del consiglio di fondazione della convenzione Valida.

³ Le variazioni nel campo di applicazione collettivo o individuale dei datori di lavoro assoggettati hanno luogo tramite adattamento della convenzione Valida, cifra 1.3.1 e allegato A, oppure mediante le relative decisioni delle parti contraenti.

C. Finanziamento

Art. 6 Provenienza dei mezzi

¹ La provenienza dei mezzi è disciplinata nella convenzione Valida alla cifra 2.1.

² I conti annuali della fondazione devono essere tenuti secondo i principi contabili generalmente riconosciuti. Sorgono disponibilità della fondazione quando gli introiti della fondazione sono sufficienti a coprire tutti i suoi impegni, incluso la costituzione di eventuali riserve e accantonamenti.

³ I contributi dei destinatari possono finanziare, oltre agli adeguati accantonamenti, solo le prestazioni ai sensi della cifra 3.2 della convenzione Valida e i costi amministrativi della fondazione.

Art. 7 Provvedimenti per garantire i mezzi finanziari

¹ La fondazione Valida o i servizi incaricati dell'attuazione del modello devono istituire e mantenere un controlling conformemente alle regole di base riportate di seguito:

- a) Occorre elaborare e aggiornare statistiche e previsioni adeguate in merito al campo di applicazione Valida, tra cui quelle concernenti
 - l'evoluzione dell'organico in termini di età e salario dei collaboratori (in particolare nella fascia d'età a partire dai 55 anni).
 - la composizione dei fruitori di prestazioni (età al momento della rivendicazione, categorie professionali, utilizzo medio, riduzione del grado di occupazione ecc.);
 - l'invalidità e mortalità dei fruitori di prestazioni.
- b) Il flusso finanziario (introiti dai contributi, pagamenti delle prestazioni, costi di esecuzione) e il risultante grado di finanziamento e di copertura devono essere monitorati in maniera permanente e sistematica al fine di riconoscere il prima possibile i provvedimenti più urgenti e richiederne l'adozione alle parti contraenti della convenzione Valida.
- c) Il controlling deve fornire le basi affinché la fondazione Valida possa prendere e comunicare le proprie decisioni riguardo al finanziamento e alle prestazioni dell'anno seguente al più tardi entro la fine di giugno di un anno civile.

² Qualora al profilarsi di un deficit di copertura sulla base dell'art. 7 cpv. 1 lettere b) e c) non venga adottata nessun'altra misura di finanziamento, il consiglio di fondazione può imporre alle parti contraenti della convenzione Valida di esigere il pagamento dell'impegno statutario dei soci della fondazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 dello statuto della fondazione, nella misura del possibile deficit di copertura e fino a un massimo di 11 milioni di franchi.

Art. 8 Salario determinante

¹ I contributi e le prestazioni si orientano al salario determinante secondo la definizione contenuta nella convenzione Valida, allegato B.

² I datori di lavoro sono tenuti a comunicare tempestivamente alla fondazione tutte le circostanze che causano una variazione sostanziale nella determinazione dei contributi (cambiamento della natura giuridica, esternalizzazione di categorie professionali ecc.).

³ Oltre alle informazioni sul salario la fondazione può rilevare annualmente presso i datori di lavoro, per ragioni statistiche, anche informazioni sulla loro struttura aziendale e salariale, con particolare riguardo per quei collaboratori che potrebbero usufruire prossimamente delle prestazioni della fondazione.

Art. 9 Contributi

¹ L'entità dei contributi, le modalità di pagamento e le variazioni nei contributi e/o nelle prestazioni sono disciplinate nella convenzione Valida alle cifre da 2.2 a 2.4.

² I contributi devono essere versati anche dalle persone aventi diritto a prestazioni compensative del salario ridotte ai sensi della cifra 3.4.4 della convenzione Valida.

³ Anche i fruitori di prestazioni Valida con occupazione a tempo parziale devono versare i contributi sul salario dell'occupazione a tempo parziale.

D. Prestazioni

Art. 10 Principi

¹ Le prestazioni si orientano ai principi enunciati nella cifra 3 della convenzione Valida.

² La rivendicazione della prestazione compensativa del salario è possibile per la prima volta dal 1° maggio 2016 per le persone aventi diritto ai sensi della cifra 3.4 della convenzione Valida.

³ Gli anni computati sono determinati prima della rivendicazione iniziale di una prestazione Valida e rimangono tali per tutta la durata della prestazione. Un anno viene computato come anno intero se si è lavorato per almeno sei mesi nel campo di applicazione di Valida ai sensi della cifra 1.3.1 della convenzione Valida.

⁴ L'inizio della prestazione nel caso di una prestazione compensativa del salario coincide sempre con il primo giorno del mese.

⁵ Si considera quale età determinante per la prestazione l'età esatta al momento del primo pagamento di una rendita compensativa del salario. Il primo momento possibile per la fruizione cade quindi, per gli uomini e le donne aventi diritto, il primo giorno del mese successivo al compimento dei 60 anni.

⁶ Si considera quale salario mensile determinante (cfr. la cifra 3.3.1 della convenzione Valida) per l'intera durata della fruizione delle prestazioni compensative del salario il salario mensile pagato prima della rivendicazione iniziale di una prestazione compensativa del salario (al lordo, senza supplementi e indennità per ore supplementari). Quale salario mensile determinante si considera 1/12 della retribuzione annua fissa ai sensi dell'allegato B della convenzione Valida, con riserva dell'art. 10 cpv. 8.

⁷ In caso di ulteriore riduzione del grado di occupazione, fa stato il salario ai sensi dell'art. 10 cpv. 6.

⁸ Se il grado di occupazione ha subito delle oscillazioni (almeno del 10 per cento) negli ultimi 15 anni prima della rivendicazione di una prestazione compensativa del salario, il salario mensile determinante viene determinato come segue a integrazione dell'art. 10 cpv. 6:

- Si determina il grado di occupazione medio sul periodo di 15 anni, dividendo la somma dei gradi di occupazione annui per 15 anni. Il salario mensile determinante attuale ai sensi dell'art. 10 cpv. 6 viene convertito nel grado di occupazione medio calcolato (in percentuale).

Il salario mensile così determinato resta tale per l'intera durata della fruizione ai sensi dell'art. 10 cpv. 6.

⁹ Qualora la fruizione di prestazioni compensative del salario avvenga direttamente dopo la continuazione del versamento del salario, il salario mensile determinante corrisponderà al grado di occupazione durante la continuazione del versamento del salario (senza riduzione del salario). In tal caso, i contributi alla Cassa pensioni sono versati soltanto sulla riduzione del grado di occupazione della parte valida.

¹⁰ In deroga alla cifra 3.4.1 lettera d) della convenzione Valida, nei casi di cui la data dell'uscita è fissata dal datore di lavoro, non si presuppone la piena capacità lavorativa all'inizio della prestazione.

¹¹ Qualora sussista un diritto a prestazioni d'invalidità (parziale), non è possibile fruire di alcuna prestazione Valida in luogo delle stesse.

Art. 11 Tipi di prestazione

¹ Le prestazioni della fondazione Valida sono corrisposte sotto forma di prestazioni compensative del salario mensili (cifra 3.3 della convenzione Valida) oppure come prestazioni compensative in casi di rigore (cifra 3.11 della convenzione Valida).

² La fondazione Valida versa inoltre i contributi alla Cassa pensioni FFS conformemente alla cifra 3.9 della convenzione Valida.

Art. 12 Prestazione compensativa del salario, contributi alla Cassa pensioni FFS

¹ L'entità della prestazione compensativa del salario mensile è disciplinata nella convenzione Valida alla cifra 3.3.

² La rivendicazione è possibile sulla base di una riduzione minima del grado di occupazione ai sensi della cifra 3.3.3 della convenzione Valida. La riduzione minima ha valore assoluto.

³ La modalità di pagamento della prestazione compensativa del salario è indipendente dal modello di tempo di lavoro prescelto. La prestazione compensativa del salario per la parte decaduta del salario viene corrisposta dalla fondazione Valida in 12 mensilità di uguale importo, con riserva di un'ulteriore riduzione del grado di occupazione.

⁴ La riduzione del grado di occupazione alla base della prestazione compensativa del salario continua a sussistere fino al pensionamento della persona avente diritto. La riduzione scelta del grado di occupazione non può essere revocata nel corso di validità del diritto. È possibile una seconda riduzione supplementare del grado di occupazione.

⁵ Anche nel caso di una seconda riduzione sono possibili esclusivamente i cinque modelli secondo la tabella contenuta nell'allegato C della convenzione Valida. In tal caso, la prestazione compensativa del salario viene nuovamente determinata applicando i valori della tabella contenuta nell'allegato C della convenzione Valida, validi al momento della seconda

riduzione. Le prestazioni compensative del salario fino a quel momento erogate vengono computate e possono comportare una riduzione della prestazione compensativa del salario nuovamente determinata. La formula di calcolo corrispondente è la seguente:

$$(1560\% \times L - R) / m$$

L = salario mensile determinante al momento della prima rivendicazione di una prestazione compensativa del salario Valida

R = somma delle prestazioni compensative del salario erogate fino al momento del ricalcolo

M = durata residua della rendita transitoria in mesi a partire dal momento del ricalcolo

In ogni caso la fondazione effettua un calcolo e comunica in maniera dettagliata la nuova entità della prestazione alla persona avente diritto.

⁶ In linea di massima, la prestazione compensativa del salario non viene adattata né al rincaro né a eventuali aumenti del salario decisi dal datore di lavoro. Per quanto consentito dai mezzi finanziari della fondazione Valida, il consiglio di fondazione può decretare adattamenti straordinari delle prestazioni compensative del salario.

⁷ La fondazione Valida si fa carico, ai sensi della cifra 3.9 della convenzione Valida, dei contributi alla Cassa pensioni (contributi CP) corrispondenti ai contributi che sarebbero stati riferiti alla riduzione del salario, conformemente al Regolamento di previdenza della Cassa pensioni FFS (contributi ordinari di risparmio e di rischio del datore di lavoro e del lavoratore, contributo del fondo di sicurezza e spese amministrative, contributo della pensione transitoria ed ev. contributi di risanamento). Rimangono riservati possibili adattamenti del regolamento.

⁸ Nel caso in cui il fruitore di una prestazione compensativa del salario percepisca dalla Cassa pensioni FFS, proporzionalmente alla riduzione del suo grado di occupazione, prestazioni di vecchiaia LPP anticipate (rendita o capitale), ciò farà decadere la prestazione dei contributi CP da parte della fondazione.

⁹ Ove non diversamente stabilito, tutte le disposizioni vigenti in materia di erogazione di prestazioni compensative del salario trovano applicazione per analogia anche per la compensazione dei contributi CP, con riserva dell'applicazione della cifra 3.9 della convenzione Valida.

Art. 13 Costatazione del diritto, presentazione della domanda

¹ La cifra 3.4 della convenzione Valida determina il diritto alle prestazioni compensative del salario.

² Per fruire delle prestazioni, l'avente diritto deve presentare una domanda alla fondazione almeno sei mesi prima dell'inizio della prestazione e dimostrare il proprio diritto. Ogni eccezione va motivata. Ciò vale anche per l'adattamento di una prestazione compensativa del salario già in corso, in caso di successiva riduzione del grado di occupazione. L'obbligo di prestazione inizia soltanto dopo che è stato completamente dimostrato il diritto. I datori di lavoro sono tenuti a mettere la documentazione necessaria a disposizione del richiedente.

³ La fondazione Valida disciplina i dettagli della presentazione della domanda mediante adeguati mezzi informativi all'attenzione dei datori di lavoro e degli aventi diritto.

⁴ Dopo aver valutato la documentazione della domanda, la fondazione Valida stabilisce l'entità della prestazione compensativa del salario. Comunica quindi la propria decisione per iscritto al richiedente e ai datori di lavoro.

⁵ Se la domanda viene totalmente o parzialmente respinta, la decisione va motivata per iscritto.

⁶ Il richiedente ha 30 giorni di tempo dall'avvenuta comunicazione per sottoporre la decisione alla verifica del consiglio di fondazione. Le obiezioni devono essere esposte e motivate in forma scritta, allegando eventuali mezzi di prova.

⁷ Resta riservata la successiva verifica delle decisioni da parte delle istanze giudiziarie e previste dal diritto di vigilanza.

Art. 14 Prestazioni compensative del salario ridotte

¹ Il diritto alle prestazioni compensative del salario ridotte e la loro entità sono disciplinati nella cifra 3.5 della convenzione Valida.

² La riduzione di 1/15 per anno mancante ai sensi della cifra 3.5.1 della convenzione Valida si riferisce alla prestazione massima della prestazione compensativa del salario ai sensi dell'allegato C.

³ Il numero di anni Valida mancanti viene determinato in occasione della prima rivendicazione di una prestazione Valida e rimane tale per tutta la durata della fruizione.

Art. 15 Attività consentita

¹ I beneficiari delle prestazioni possono esercitare un'attività autonoma o dipendente ai sensi della cifra 3.6 della convenzione Valida.

² La cifra 3.6 della convenzione Valida si riferisce soltanto al rapporto di lavoro per i datori di lavoro assoggettati.

³ Per il calcolo del reddito occorre tenere conto delle seguenti disposizioni:

- a) è determinante il salario soggetto all'AVS dell'attività consentita, incl. la 13^a mensilità e l'indennità per vacanze e giorni festivi;
- b) quale periodo di controllo vale sempre un anno civile intero; in caso di inizio o fine della prestazione compensativa del salario nel corso di un anno civile, il guadagno consentito va calcolato proporzionalmente.

⁴ In singoli casi il consiglio di fondazione può ammettere delle eccezioni alla cifra 3.6 della convenzione Valida, purché ciò non comprometta il senso e lo scopo del modello Valida di cui alla cifra 1.2 della convenzione Valida. Ciò riguarda in particolar modo la riduzione dei carichi lavorativi e la creazione dei presupposti per andare in pensione in buone condizioni di salute.

Art. 16 Prestazioni in caso di invalidità della persona avente diritto

¹ La fondazione deve essere informata qualora il fruitore di una prestazione compensativa del salario diventi invalido prima del raggiungimento dell'età AVS ordinaria.

² Se il fruitore di una prestazione compensativa del salario diviene invalido a seguito di malattia o infortunio prima di raggiungere il pensionamento, tale prestazione continua a essere versata senza variazioni di importo.

³ In deroga alla cifra 3.5.3 della convenzione Valida, l'art. 10 cpv. 8 trova applicazione anche nel caso in cui una persona avente diritto diventi parzialmente invalida prima della rivendicazione di una prestazione Valida.

⁴ L'ulteriore versamento dei contributi alla Cassa pensioni FFS avviene nell'ambito delle disposizioni regolamentari della Cassa pensioni FFS. La fondazione chiarisce questi aspetti caso per caso insieme alla Cassa pensioni FFS.

Art. 17 Prestazioni in caso di decesso della persona avente diritto

¹ Il decesso di un fruitore di una prestazione compensativa del salario dev'essere notificato tempestivamente alla fondazione dai superstiti. Viene richiesto di allegare una copia del certificato di morte ufficiale.

² Le prestazioni in caso di decesso della persona avente diritto sono disciplinate dalla cifra 3.8 della convenzione Valida.

³ In attuazione della cifra 3.8.2 della convenzione Valida, la prestazione compensativa del salario viene corrisposta per due mesi dopo il mese del decesso.

⁴ Le prestazioni compensative del salario pagate in eccesso a seguito di una notifica tardiva devono essere rimborsate alla fondazione Valida dai superstiti.

⁵ In caso di decesso della persona avente diritto, il diritto ai contributi CP ai sensi della cifra 3.9 della convenzione Valida decade con effetto alla fine del mese del decesso.

⁶ Se al momento del suo decesso una persona avente diritto non ha ancora percepito alcuna prestazione compensativa del salario o non ha ancora rivendicato alcun diritto in tal senso, con il suo decesso decade qualunque diritto alle prestazioni disciplinate dal presente regolamento.

Art. 18 Prestazione compensativa per i casi di rigore

¹ L'entità delle prestazioni compensative per i casi di rigore e il relativo diritto sono disciplinati nella convenzione Valida alla cifra 3.11.

² Un eventuale diritto a una prestazione compensativa per i casi di rigore e la relativa entità sono stabiliti caso per caso in via definitiva dal consiglio di fondazione.

Art. 19 Coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

¹ Nella misura in cui non sia indicata alcuna eccezione esplicita, le prestazioni ai sensi del presente regolamento si intendono complementari ad altre prestazioni previste dalla legge o dal contratto.

² La prestazione compensativa del salario non viene ridotta in virtù di un sovraindennizzo rilevato ai sensi dell'art. 63 e segg. LPGA e risultante dalle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione invalidità federale o della previdenza professionale. Piuttosto, la prestazione compensativa del salario viene considerata come reddito compensativo da dichiarare; nel caso di un sovraindennizzo dimostrato ai sensi dell'art. 69 LPGA, ciò può condurre a una riduzione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione invalidità federale o della previdenza professionale.

Art. 20 Controllo e sospensione di una prestazione compensativa del salario corrente

¹ Al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria decade qualunque diritto nei confronti della fondazione Valida.

² La fondazione Valida è autorizzata a chiedere informazioni e documenti (ad es. certificati di salario) ai datori di lavoro o alla persona avente diritto al fine di accertare una prestazione compensativa del salario presumibilmente ingiustificata. Nel caso venga accertata l'erogazione ingiustificata di una prestazione compensativa del salario, se ne sospenderà immediatamente il pagamento.

³ Con la sospensione della prestazione compensativa del salario decade anche il diritto ai contributi CP.

⁴ Chi ottiene ingiustamente prestazioni della fondazione Valida deve rimborsarle con un interesse del 5,0 per cento a partire dalla rispettiva data di pagamento. Rimane riservato un eventuale perseguimento penale.

E. Procedura di pagamento, obbligo di annuncio

Art. 21 Pagamento, destinatario del pagamento

¹ Destinatario del pagamento della prestazione compensativa del salario è in ogni caso la persona avente diritto, con riserva dell'art. 17 del presente regolamento.

² La prestazione compensativa del salario viene versata ogni mese, il giorno 23 o il precedente giorno di apertura delle banche, sul conto (bancario/postale) designato dalla persona avente diritto. Le prestazioni sono erogate in franchi svizzeri.

³ Dalle prestazioni compensative del salario pagate mensilmente possono essere dedotti alla Cassa pensioni FFS, su incarico delle parti sociali o della CP FFS, i contributi dei membri, i contributi assicurativi e i contributi di risparmio volontari, gli interessi per ipoteche e la locazione delle Cooperative di costruzione dei ferrovieri FFS.

⁴ Luogo di adempimento è il domicilio della persona avente diritto in Svizzera, nell'Unione europea o nell'AELS. In mancanza di un simile domicilio oppure dietro richiesta, le prestazioni previdenziali sono bonificate su conto (bancario/postale) designato dalla persona avente diritto o dal suo rappresentante in Svizzera.

⁵ I contributi CP sono corrisposti direttamente alla Cassa pensioni FFS. La fondazione negozia le modalità di pagamento direttamente con la Cassa pensioni FFS.

⁶ L'ultima prestazione compensativa del salario viene pagata nel mese nel quale l'erogazione della prestazione ha termine conformemente alla convenzione (mese precedente al pensionamento).

⁷ Il versamento dei contributi CP termina con la cessazione della prestazione compensativa del salario.

Art. 22 Obbligo di annuncio

¹ La persona avente diritto deve comunicare tempestivamente alla fondazione Valida tutte le circostanze che possono influire sul diritto a una prestazione compensativa del salario, in particolare l'avvio di un'attività dietro compenso dopo la cessazione definitiva dell'attività lucrativa (cifra 3.6 della convenzione Valida). Il cambiamento del luogo di domicilio o una variazione del conto per il versamento devono essere comunicati alla fondazione Valida nell'arco di un mese.

² In caso di violazione dell'obbligo di annuncio, la fondazione Valida può trattenere le prestazioni e applicare una dilazione adeguata.

F. Esecuzione

Art. 23 Esecuzione

La cifra 4 della convenzione Valida disciplina l'esecuzione da parte della fondazione Valida.

G. Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 Disposizioni transitorie per l'introduzione

I collaboratori possono annunciarsi per le prestazioni a partire dal 1° maggio 2016 e dal 1° giugno 2016 al più tardi entro il 31 dicembre 2015.

Art. 25 Entrata in vigore e durata contrattuale

¹ Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° maggio 2015.

² La durata di validità del presente regolamento si orienta alla durata contrattuale della convenzione Valida ai sensi della cifra 5.2 della convenzione Valida.

Art. 26 Modifiche del presente regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dal consiglio di fondazione solo con il consenso delle parti contraenti della convenzione Valida, a eccezione delle competenze d'emergenza ai sensi della cifra 2.4.3 della convenzione Valida.

Deliberato e messo in vigore dal consiglio di fondazione

Berna, 23 novembre 2016

Consiglio di fondazione della fondazione Valida

.....
(Presidente)

.....
(Vicepresidente)